Originale

SENTENZA

SENT. N. 714/15
CRON. N. 3350/15
REP. N. 2519/15

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

La Corte d'Appello di Perugia,

sezione civile

composta dai seguenti magistrati:

1) dott., presidente;

2) dott. consigliere rel.;

2) dott. consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 541/12 R. G.

PROMOSSA DA

(avv.)

APPELLANTE

CONTRO

(avv.)

APPELLATA

avente ad

OGGETTO:

"appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)"

sulle

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

come in atti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato il 6-5-01 la conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Perugia la e, premesso:

- che con contratto preliminare del 13-3-01 la convenuta si era impegnata a darle in appalto per il prezzo di lire 59.000.000.000 la realizzazione di un centro commerciale multiservizi da edificarsi in , su un terreno allora ancora da acquisire per il tramite di una società immobiliare che si sarebbe interposta; e

- che la convenuta le aveva versato la somma di lire 2.000.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, la cui eventuale restituzione era garantita da apposita fideiussione della Banca di

assumendo:

- che era infondata la pretesa della convenuta all'intervenuta risoluzione di detto preliminare e

- che era stata perciò illegittima l'escussione di detta fideiussione;

chiedeva:

- la pronuncia di sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso;

- la condanna della convenuta:

--- alla restituzione della somma da essa attrice versata a titolo di caparra confirmatoria con accessori e rimborso delle spese sostenute per la fideiussione indebitamente escussa;

--- al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento della convenuta;

--- alla immissione in "*possesso*" di essa attrice nei terreni siti in ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto.

Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva anzitutto il rigetto delle domande attoree eccependo:

- che effettivamente era intervenuta la risoluzione del preliminare di appalto per avveramento della condizione risolutiva allo stesso apposta.

Infatti l'efficacia del preliminare d'appalto stipulato con l'attrice, modificato con atto aggiuntivo d.d. "*13-3-02*", era condizionata alla duplice condizione alla quale era condizionata anche l'efficacia dell'altro preliminare, stipulato in pari data (13-3-01), con la srl con la quale essa convenuta s'era impegnata a comprare il terreno in sul quale avrebbe dovuto essere realizzato il centro commerciale oggetto dell'appalto; e cioè:

--- all'approvazione da parte del Comune entro il termine del 30-9-01 poi prorogato dalle parti al "*15-3-02*", del Progetto planovolumetrico di coordinamento, già presentato dalla per un complesso multiservizi comprensivo di un edificio destinato alla grande distribuzione commerciale, e

--- all'approvazione, da parte del medesimo Comune, entro il 31-3-02 del progetto esecutivo per il rilascio della concessione edilizia: e

E il Progetto planovolumetrico presentato dalla – alla quale era subentrata essa convenuta, che con contratto 8-5-02 aveva comperato dalla l, che nelle more se ne era resa acquirente, l'intero comparto interessato dal progetto – non era stato approvato in quanto "*non ammissibile*", come risultava dalla nota 21-6-04 con la quale il Comune comunicava l'archiviazione del progetto.

- che comunque a causa della mancata approvazione di detto Progetto era diventata impossibile giuridicamente la realizzazione dell'oggetto dell'appalto, e dunque anche l'adempimento del preliminare, per causa ad essa convenuta non imputabile (art. 1256 c.c.) con conseguente "*estinzione*" del preliminare;

- che in ogni caso legittima era stata la pretesa di essa convenuta alla restituzione della caparra e dunque l'escussione in data 5-7-04 della fideiussione "*a prima chiamata*" prestata dall'attrice a garanzia della restituzione di detta somma e avente scadenza al 30-6-04 (in difetto di proroga promessa, ma non attuata dall'attrice con condotta contraria all'obbligo di cui all'art. 1375 c.c., o di rinnovo).

In via riconvenzionale la convenuta chiedeva appunto:

- la dichiarazione di risoluzione del preliminare d'appalto per avveramento della condizione risolutiva anzidetta; ovvero, in subordine,

- la dichiarazione di "*estinzione*", per definitiva impossibilità sopravvenuta della prestazione, delle obbligazioni assunte da essa convenuta col detto preliminare; e conseguentemente,

- in ogni caso la dichiarazione di legittimità dell'escussione della fideiussione anzidetta.

All'udienza del 9-7-09 la convenuta deduceva che l'area interessata dal preliminare per cui era causa era stata destinata alle opere destinate ad affrontare l'emergenza del sisma che aveva colpito il Comune
deducendo successivamente l'intervenuta espropriazione di detta area.

Con sentenza 14-9/12-10-12 l'adito Tribunale:

- dichiarava che il preliminare d'appalto non s'era risolto perché l'avveramento della seconda delle due condizioni risolutive apposte al preliminare d'appalto era imputabile alla condotta colposa della convenuta;

- dichiarava indebita la restituzione della caparra e quindi la riscossione della fideiussione;

- dichiarava la convenuta inadempiente a detto preliminare e, preso atto peraltro dell'impossibilità di esecuzione coattiva di detto preliminare, dichiarava legittimo il

recesso esercitato dall'attrice, secondo la domanda in cui doveva ritenersi convertita la domanda di adempimento;

- condannava la convenuta alla restituzione della caparra con accessori;

- rigettava la domande riconvenzionali della convenuta;

- condannava la convenuta al rimborso delle spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la convenuta con citazione dell'attrice davanti a questa Corte.

L'appellata si costituiva resistendo all'appello principale e proponendo appello incidentale.

La Corte sospendeva la provvisoria esecutività dell'appellata sentenza.

La causa passava quindi in decisione.

2. Con l'atto d'appello la convenuta chiede la riforma dell'impugnata sentenza nel senso del rigetto delle domande attoree e dell'accoglimento delle sue domande riconvenzionali.

Il Tribunale ha motivato la sua decisione affermando:

- che delle due condizioni risolutive dalle quali dipendeva l'efficacia del preliminare per cui è causa, se la prima, quella relativa all'"*impossibilità di acquisire*" i terreni sui quali realizzare il centro commerciale, dove ritenersi non verificata perché comunque la convenuta aveva acquisito, sia pure da altro soggetto, detti terreni, l'altra condizione, relativa alla mancata approvazione degli "*strumenti urbanistici attuativi*", da intendere come condizione mista, doveva ritenersi sì avverata ex art. 1359 c.c., ma per causa da ritenere imputabile alla convenuta, la quale non aveva dato prova, secondo l'onere a suo carico, di avere coltivato la pratica amministrativa con la dovuta diligenza.

Il fatto che il procedimento amministrativo s'era concluso con un "*anodino*" provvedimento di archiviazione, anziché con un "*canonico*" provvedimento di diniego

lasciava presupporre a monte "*un atteggiamento di sostanziale di desistenza*" nelle trattative, nelle quali invece il richiedente avrebbe dovuto ricercare "*un progressivo allineamento del progetto alle aspettative dell'organismo pubblico*". Del resto la convenuta s'era limitata ad una produzione "*ellittica*" di documentazione "*semplificata*".

L'azione amministrativa comunale aveva anzi subito "*inopinate interferenze*" per il fatto che la convenuta, "*nel malcelato ripensamento delle sue strategie aziendali*", aveva presentato altro progetto per "*procurarsi altrove con una condotta parallela il rilascio concessorio occorrente*", con ciò provocando "*consapevolmente l'impossibilità di un rilascio equipollente e, se si vuole prioritario di una concessione da volgere all'interno del contratto*" stipulato con l'attrice, atteso che il Comune non avrebbe potuto "*approvare due lottizzazioni uguali e distinte per la medesima area*".

Pertanto il preliminare non poteva ritenersi inefficace e la convenuta doveva ritenersi inadempiente.

- che tuttavia l'intervenuta obiettiva impossibilità di esecuzione del preliminare (sembra di capire per la procedura espropriativa che ha interessato l'area sebbene non sembri fatto alcun esplicito riferimento a tale vicenda) imponeva di "*convertire*" la domanda di adempimento, secondo l'alternativa di cui all'art. 1453 c.c., in quella di recesso per inadempimento della convenuta, anche in ragione della caparra che all'attrice era stata versata;

- che era invece da accogliere la domanda di restituzione della caparra, nell'importo di euro 1.032.913,80, maggiorato di accessori.

3. Deduce anzitutto l'appellante a sostegno della sua impugnazione che il primo giudice aveva errato a ritenere che la mancata approvazione, entro il termine previsto, del "*Piano Attuativo*" presentato dalla prevista come condizione risolutiva del preliminare di appalto stipulato dalle parti, fosse imputabile alla condotta

colposa di essa convenuta e che pertanto ex art. 1359 c.c. detta condizione dovesse ritenersi mancata

Il primo giudice, parlando di concessione e di lottizzazione, mostrava di non avere compreso bene la natura di detto piano, che era una variante del PRG (secondo la possibilità nello stesso prevista di mutare la destinazione dell'area interessata, che era quella di "*area verde – area a parcheggio – area di allargamento dell'antica Salaria est*", che non consentiva un insediamento commerciale, purché sussistessero motivi di interesse generale), e dunque la natura del possibile provvedimento del Comune che non era obbligato a provvedere sulla istanza, come presupposto dal primo giudice, che considerava "*anomalo*" e "*insolito*" che fosse mancato un provvedimento di diniego e "*anodino*" il provvedimento di archiviazione, ma in ipotesi ad attivare discrezionalmente d'ufficio il procedimento di variante al PRG ex artt. 8 e 10 l. n. 1150/42 e s.m..

La mancata approvazione del piano in discorso vedeva poi indicate le sue ragioni nella lettera 21-6-04 con la quale il Comune comunicava, all'esito di reiterate sedute con esito negativo della Commissione Urbanistica e della Commissione Consiliare e senza nemmeno il passaggio del progetto per le determinazioni del Consiglio Comunale, l'archiviazione dell'istanza, e cioè che questa doveva considerarsi "*non ... ammissibile poiché sussistevano problemi non risolti tra cui quello connesso all'accessibilità del lotto*", senza che questo esito fosse imputabile ad alcuna condotta di essa convenuta.

Né a qualche sua negligenza nella cura della pratica dovuta ad un preteso venir meno del suo interesse ad un esito positivo della stessa: questo interesse invece era provato dalla lettera 14-4-03 con la quale essa convenuta comunicava al Comune l'acquisto dell'area ed il suo subentro alla nell'istanza e doveva essere visto dietro l'intensa istruttoria della pratica.

Né alla presentazione da parte sua in data 29-1-04 di un nuovo progetto perché detta presentazione, sebbene fosse avvenuta in data anteriore a quella dell'archiviazione, non ne era la causa, ma era anzi la conseguenza della previsione della mancata approvazione del piano già presentato per la ragioni già emerse durante l'istruttoria ed era intesa ad ottenere, "*bruciando i tempi*", l'approvazione di un piano diverso tenendo appunto conto di dette ragioni.

Conferma ancora del fatto che la presentazione del nuovo piano non implicava la sopravvenuta mancanza d'interesse di essa convenuta all'appalto programmato con l'attrice era data dal fatto che, nonostante l'archiviazione del piano originario, essa convenuta aveva chiesto col telegramma del 29-6-04 una proroga della fideiussione onde non procedere alla sua escussione, poi invece avvenuta perché l'attrice aveva rifiutato la proroga, e dal fatto che comunque con lettera del 23-9-04 essa convenuta aveva confermato la sua disponibilità a concederle l'appalto dei lavori in caso di approvazione del nuovo progetto invitandola a formulare un preventivo, anche se poi, a seguito del mancato riscontro di detta lettera, essa convenuta con lettera del 17-12-04 aveva preso atto del fatto che l'attrice non intendeva mantenere rapporti con essa convenuta.

La convenuta svolgeva nell'atto d'appello i suoi argomenti sul presupposto che il termine per l'approvazione del piano fosse quella, indicata nella comparsa di costituzione, del 15-3-02. Nella comparsa conclusionale riconosceva che detto termine era invece quello del 15-5-04, essendo questo il termine che veniva stabilito per l'avveramento della medesima condizione risolutiva prevista nella compravendita 8-5-02 fra essa convenuta e la e che veniva richiamato, perché valesse per la medesima condizione qui prevista, nell'atto aggiuntivo al preliminare per cui è causa: atto aggiuntivo la cui data perciò, riconosceva la convenuta, non poteva essere quella indicato del 13-3-02 essendo evidentemente successiva a quella del contratto richiamato. Affermava tuttavia

l'appellante nel suo atto difensivo finale che la rettifica in ordine al termine per l'avveramento della condizione risolutiva non incideva sulla validità dei suoi argomenti.

4. L'appello appare fondato anche se, come afferma la convenuta, il termine per l'avveramento della condizione risolutiva in parola non è quello del 15-3-02, ma quello del 15-5-04.

E' pacifico che entro questa data non s'è avuta da parte del Comune l'approvazione del Progetto planovolumetrico richiamato nella condizione risolutiva di cui si tratta e non c'è alcuna seria ragione per imputare ad una condotta contraria alla buona fede imposta alle parti nella pendenza della condizione dall'art. 1358 c.c. l'avveramento di detta condizione con la conseguenza di dover ritenere mancata detta condizione ex art. 1359 c.c..

Premesso che l'onere della prova dell'avveramento della condizione a causa della condotta della convenuta incombe sull'attrice, la quale invoca l'applicazione dell'art. 1359 c.c., e non sulla convenuta, a carico della quale potrebbe solo presumesi (arg. ex art. 1218 c.c.) l'imputabilità di detta in ipotesi provata condotta, va osservato che la prima condotta della convenuta sulla quale il primo giudice fonda l'affermazione che l'avveramento della condizione risolutiva sarebbe stato causato dalla condotta imputabile della convenuta, e cioè quella (negativa) di omessa diligenza nel coltivare la pratica amministrativa avviata dalla e nella quale la convenuta era succeduta, viene ritenuta sulla base di un argomento, quello per cui solo con un "*atteggiamento sostanziale di desistenza*" si potrebbe spiegare il fatto che il Comune abbia adottato un provvedimento di archiviazione anziché uno di diniego, che appare inconsistente, sembrando in effetti dipendere, secondo i rilievi dell'appellante, dal fraintendimento, comprovato dall'impropria terminologia impiegata, della natura del progetto presentato all'approvazione del Comune dalla progetto la

cui presentazione che non richiedeva, in caso di mancata approvazione, un formale provvedimento negativo.

In ogni caso risulta dal contenuto della lettera 21-6-04 del Comune che l'originario progetto non poteva comunque essere approvato per le obiettive e incontestate ragioni di ordine sostanziale in detta lettera indicate, senza che l'attrice abbia anche solo allegato, e tanto meno provato – era suo al riguardo, come s'è detto, l'onere probatorio –, che c'era qualche iniziativa, che la convenuta avrebbe dovuto adottare con la diligenza esigibile nell'adempimento dell'obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c., che avrebbe reso possibile l'approvazione di quel progetto, con la conseguenza appunto che la mancata approvazione avrebbe dovuto ritenersi causata dalla condotta negativa della convenuta (arg. art. 40 II co. c.p.c.). L'attrice s'è limitata infatti ad una generica contestazione della idoneità della documentazione prodotta in questa sede dalla convenuta che appare del tutto sterile.

Né la mancata approvazione può ritenersi cagionata, come anche afferma il primo giudice, dal fatto (positivo) che la convenuta ha presentato, sempre in violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c., un nuovo progetto: si sarebbe trattato, secondo il primo giudice, di un espediente per provocare l'avveramento della condizione risolutiva. Anche ammesso per ipotesi, contraria a quanto sopra ritenuto, che la mancata approvazione si sia espressa in un'archiviazione anziché in un provvedimento negativo a causa del fatto che la convenuta ha presentato all'approvazione del Comune, prima di detto provvedimento negativo, un nuovo progetto, ciò non toglierebbe che la mancata approvazione del progetto originario, che è comunque il fatto (appunto negativo) che integra la condizione risolutiva, è imputabile alle obiettive ragioni sostanziale di cui s'è detto e non alla presentazione del nuovo progetto; la quale, si ripete, avrebbe in ipotesi

determinato l'adozione di un provvedimento di archiviazione anziché un provvedimento negativo, ma non la mancata approvazione.

In realtà vale tutto il contrario, e cioè che è stata la previsione di detta mancata approvazione ad essere la causa della presentazione del nuovo progetto, con la quale la convenuta intendeva in breve tempo ottenere comunque quella modificazione urbanistica che avrebbe reso possibile la realizzazione dell'iniziativa edificatoria e commerciale concepita. La convenuta era dunque evidentemente ancora interessata a tale iniziativa. Ed anzi era anche interessata a coinvolgere nell'iniziativa proprio l'attrice, come provano, secondo le deduzioni dell'appellante, le condotte, di richiesta di proroga del termine della fideiussione e di invito alla formulazione di un preventivo per l'appalto che sarebbe potuto seguire in caso di approvazione del nuovo progetto, tenute dalla convenuta dopo che, scaduto il termine del 15-5-04, la condizione risolutiva doveva ritenersi ormai avverata.

Appare perciò del tutto contraria alle emergenze processuali l'affermata, dal primo giudice, perdita di interesse da parte della convenuta all'iniziativa edificatoria programmata, che starebbe dietro le sue ritenute condotte contrarie a buona fede; ciò che conferma la non imputabilità alla convenuta di tali condotte.

Del resto neanche questo nuovo progetto è stato approvato, ammesso e non concesso che l'approvazione di questo diverso progetto potesse valere a ritenere non avverata la condizione risolutiva in questione.

Da quanto affermato consegue che il preliminare stipulato dalle parti deve ritenersi effettivamente risolto per l'avveramento della condizione risolutiva ad esso apposta, ed in tal senso va emessa la pronuncia di accertamento richiesta *in primis* con domanda riconvenzionale della convenuta.

Ne consegue ulteriormente l'infondatezza di tutte le domande dell'attrice, che presuppongono l'inadempimento della convenuta e quindi l'efficacia del preliminare, e la fondatezza della domanda riconvenzionale con la quale la convenuta chiede l'accertamento della legittimità dell'escussione della fideiussione: alla risoluzione del contratto per la ragione anzidetta seguiva infatti l'obbligo dell'attrice della restituzione della caparra ricevuta.

5. Rimane così assorbito il motivo col quale la convenuta fa valere, chiedendone l'accertamento con domanda riconvenzionale, in via subordinata almeno nelle conclusioni formulate in primo grado, la sopravvenuta impossibilità di realizzare l'opera che di detto appalto costituiva l'oggetto – a seguito, sembra di capire (il fatto sembra comunque, come già detto, implicitamente affermato dal primo giudice e sarebbe comunque rilevabile d'ufficio anche in appello), della subita, da parte della convenuta, espropriazione, in data successiva all'avveramento della condizione risolutiva, dell'area sulla quale detta opera avrebbe dovuto essere realizzata (e non della mancata approvazione del progetto e della conseguente concessione, come nella comparsa di costituzione in primo grado) – con conseguente impossibilità dell'appalto e dunque anche dell'adempimento del preliminare: l'obbligazione relativa dovrebbe ritenersi estinta per causa non imputabile ad essa convenuta (art. 1256 c.c, richiamata nella comparsa di costituzione in primo grado) e dunque, conclusione implicita, il preliminare dovrebbe ritenersi risolto ex art. 1463 c.c. (richiamato nell'atto d'appello).

Con conseguente infondatezza, anche in questo caso, di tutte le domande dell'attrice.

Si noti che la risoluzione ex art. 1463 c.c. del preliminare di appalto si sarebbe avuta anche nel caso, che qui s'è negato, che alla data dell'espropriazione, che rendeva impossibile l'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto, la convenuta fosse in mora

nell'adempimento del preliminare, atteso che la stipula del preliminare non sarebbe valsa ad impedire l'espropriazione con la conseguente impossibilità di dare esecuzione all'appalto (cfr. art. 1221 c.c.). Con conseguente infondatezza comunque delle domande dell'attrice volte all'adempimento del preliminare.

Ed in effetti il primo giudice ha ritenuto che detta impossibilità sopravvenuta valeva ad escludere l'accoglimento della domanda attorea intese all'adempimento del preliminare con la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. e quella conseguente alla condanna all'immissione nel "*possesso*" (*recte*: detenzione qualificata) dell'area sulla quale avrebbe dovuto essere realizzata l'opera oggetto dell'appalto – domande infatti non accolte –, ma ha anche ritenuto che, stante il presupposto inadempimento della convenuta, detta impossibilità di adempimento comportasse la modifica della domanda di adempimento in quella, alternativa ex art. 1453 c.c., di risoluzione per inadempimento della convenuta da attuare attraverso il recesso, la facoltà del quale era data dal versamento della caparra confirmatoria (cfr. art. 1385 c.c.): recesso di cui il primo giudice ha dichiarato la legittimità.

Ma tale pronuncia l'appellante ha comunque impugnato denunciando fondatamente il vizio di ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di preteso accoglimento di una domanda in effetti non proposta dall'attrice, che in sede di precisazione delle conclusioni aveva confermato le domande, non accolte, di adempimento.

Non coerente comunque con la pur erronea dichiarazione di risoluzione del preliminare è la pronuncia del primo giudice di condanna della convenuta al "*ripristino*" della caparra confirmatoria, atteso che il versamento di questa sarebbe rimasto senza causa a seguito della risoluzione del preliminare anche se questa dovesse essere imputata non all'avveramento della condizione risolutiva ma all'inadempimento della convenuta.

Si noti infatti che la domanda formulata dall'attrice con riguardo alla caparra, formulata del resto in connessione con la domanda di adempimento del preliminare, era appunto intesa a ricostituire la situazione che si aveva prima del recupero della caparra da parte della convenuta a mezzo dell'escussione della fideiussione, e non ad incamerare la caparra quale risarcimento del danno da inadempimento ex art. 1385 c.c.: danno per il quale l'attrice aveva del resto proposto una autonoma domanda di risarcimento (domanda che, formulata inizialmente in connessione con la domanda di adempimento, avrebbe dovuto essere in concreto riferita al danno da ritardo, nelle conclusioni dell'11-12-08 veniva poi formulata "*in subordine*", per il caso, sembra di capire, di impossibilità di accoglimento della domanda di adempimento, rimanendo genericamente riferita al preteso inadempimento della convenuta), sulla quale il primo giudice non s'è pronunciato.

Con l'appello incidentale subordinato l'attrice chiede appunto che la convenuta sia condannata al risarcimento del danno di una somma pari alla caparra confirmatoria a suo tempo ricevuta o in quella diversa di giustizia. Ma, al di là del rilievo della novità della domanda in quanto riferita alla caparra, la domanda va rigettata essendosi escluso ogni inadempimento della convenuta.

6. Alla soccombenza segue per l'attrice la condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,

in riforma della pronunciata fra le parti dal Tribunale di Perugia in data 14-9/12-10-12, appellata in via principale dalla ed in via incidentale dalla

- dichiara risolto il preliminare di appalto stipulato dalle parti in data 13-3-01, modificato con atto aggiuntivo che reca la data, inesatta, del 13-3-02, per avveramento della condizione risolutiva allo stesso apposta;

- dichiara legittima l'escussione da parte della della fideiussione prestata dalla per la restituzione della caparra ricevuta in occasione della stipula detto preliminare;

- rigetta tutte le domande proposte dalla

- condanna la al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 20.000,00 per compenso professionale oltre Cap e Iva come per legge e, quanto al presente grado, in euro 22.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.

Perugia, 2-9-2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Severi)

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, il 17 DIC. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Severi)

CORTE DI APPELLO PERUGIA